

Codice del processo penale minorile

Edizione 2018

codici
ALTALEX

D.P.R. 22-9-1988 n. 448

Codice del processo penale minorile

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

G. U. n. 250 del 24 ottobre 1988, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI MINORENNI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. ⁽¹⁾
2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 gennaio 2015, n. 1 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
- c) il tribunale per i minorenni;
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3. Competenza

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Art. 6. Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. ⁽²⁾

Art. 7. Notifiche all'esercente la responsabilità genitoriale ⁽¹⁾

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale. ⁽²⁾

(1) Rubrica così modificata dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

(2) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 8. Accertamento sull'età del minorenne

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9. Accertamenti sulla personalità del minorenne

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 10. Inammissibilità dell'azione civile

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenne

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12. Assistenza all'imputato minorenne

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14. Casellario giudiziale per i minorenni ⁽¹⁾

(...)

- (1) *L'articolo che così recitava: "1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.*
- 2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.*
- 3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria." è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale. Le norme di cui al comma 3 del presente articolo sono ora contenute nell'art. 28 del citato testo unico.*

Art. 15. Eliminazione delle iscrizioni ⁽¹⁾

(...)

- (1) *L'articolo che così recitava: "1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.*
- 2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla*

quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età." è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 5 del citato testo unico.

Capo II - Provvedimenti in materia di libertà personale

Art. 16. Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
- (...)
- (1)
3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne ⁽²⁾.

(1) *Il comma che così recitava: "Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza" è stato soppresso dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).*

(2) *Comma così modificato dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).*

Art. 17. Fermo di minorenne indiziato di delitto

1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni ⁽¹⁾.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).*

Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne ⁽¹⁾

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. ⁽²⁾
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

(1) *Articolo sostituito dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, a decorrere dal 15 febbraio 1991, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. 12/1991.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre*

2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza ⁽¹⁾

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenni colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenni non può essere trattenuto oltre dodici ore. (2)
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenni. (2)
3. L'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenni è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. (2)
4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenni deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

(1) Articolo inserito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, a decorrere dal 15 febbraio 1991, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. 12/1991.

(2) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 19. Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. ⁽¹⁾
3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. ⁽²⁾
5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. ⁽³⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.

(2) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, a decorrere dal 15 febbraio 1991, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. 12/1991.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1-ter, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

Art. 20. Prescrizioni

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. ⁽¹⁾
2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

(1) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 21. Permanenza in casa

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenni di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenni di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenni vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
4. Il minorenni al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale ⁽¹⁾.
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

(1) Comma così sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 22. Collocamento in comunità

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 23. Custodia cautelare

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
 - a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
 - b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga ⁽¹⁾;
 - c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento ⁽²⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 2000, n. 359 (G. U. n. 32 del 2 agosto 2000 S. S.), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
 (2) Comma così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).

Art. 24. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.
- Capo III - Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

Art. 25. Procedimenti speciali

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.
- 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis ⁽¹⁾.
- 2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore ⁽²⁾.

(1) Comma aggiunto dall'art. 43, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).
 (2) Comma aggiunto dall'art. 12-quater, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 26. Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ⁽¹⁾

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. ⁽³⁾
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. ⁽²⁾

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 123.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 5-9 maggio 2003 n. 149, (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

(3) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione ⁽¹⁾.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida al minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato ⁽²⁾.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

(1) Comma così modificato dall'art. 44, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991). (2) Con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (G. U.

n. 16 del 19 aprile 1995 S.S.), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato; ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

Art. 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30. Sanzioni sostitutive

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 31. Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso. ⁽¹⁾

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la responsabilità genitoriale. ⁽²⁾

4. Se l'esercente la responsabilità genitoriale non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 516 (lire un milione). In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la responsabilità genitoriale genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3. ⁽³⁾

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9. ⁽²⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, a decorrere dal 15 febbraio 1991, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. 12/1991.

(3) Comma così modificato dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre

2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 32. Provvedimenti

1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto ⁽¹⁾.

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. ⁽²⁾

3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile ⁽³⁾.

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (G. U. n. 23 del 12 giugno 1991 S.S.), ha dichiarato l'illegittimità del comma primo dell'art. 32, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27". Il comma è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 5 febbraio 1992, n. 123 (G. U. n. 41 del 19 febbraio 1992) e dall'art. 22, L. 1° marzo 2001, n. 63. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (G. U. n. 20 del 22 maggio 2002, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

(2) Comma così sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (G. U. n. 12 del 17 marzo 1993 S.S.), ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

(3) Comma aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).

Art. 32-bis. Opposizione

1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione ⁽¹⁾.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 47, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).

Art. 33. Udienda dibattimentale

1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.
3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34. Impugnazione dell'esercente la responsabilità genitoriale ⁽¹⁾

1. L'esercente la responsabilità genitoriale può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni. (2)
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la responsabilità genitoriale abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi. (2)

(1) Rubrica così modificata dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

(2) Comma così modificato dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 35. Giudizio di appello

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Capo IV - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

Art. 36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37. Applicazione provvisoria

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenni, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. ⁽¹⁾
2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

(1) Comma così modificato dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 40. Esecuzione delle misure di sicurezza

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenni, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

Art. 41. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la responsabilità genitoriale, il difensore e il pubblico ministero. ⁽¹⁾

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

(1) Comma così modificato dall' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

G. U. n. 182 del 5 agosto 1989 S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, numero 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

NORME DI ATTUAZIONE DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448, RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

Art. 1. Disposizione generale

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 2. Assegnazione degli affari

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

Art. 3. Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 4. Sezioni di corte di appello per i minorenni

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.
2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

Art. 5. Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.

Art. 6. Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.
3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

Art. 7. Centri per la giustizia minorile

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.
2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.
3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.
4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

Art. 8. Servizi dei centri per la giustizia minorile

1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

- a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
- b) gli istituti penali per minorenni;
- c) i centri di prima accoglienza;
- d) le comunità;
- e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

Art. 9. Centri di prima accoglienza

1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma 4 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. ⁽¹⁾

2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

(1) Comma così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 10. Organizzazione delle comunità

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;
- b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
- c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

Art. 11. Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione

1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

Art. 12. Servizi diurni

1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

Art. 13. Coordinamento dei servizi

1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

Art. 14. Programmi di formazione per operatori minorili

1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

Art. 15. Difensore di ufficio

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali ⁽¹⁾ nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali ⁽¹⁾ nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

(1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n.

27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

Art. 16. Organi delle notificazioni

(...) ⁽¹⁾

(1) *L'articolo che recitava: "Le notificazioni all'imputato minorenni, all'esercente la potestà dei genitori e alla persona offesa minorenni si eseguono a norma dell'art. 148, commi 2, 4 e 5 del codice di procedura penale." È stato soppresso dall'art. 49, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

Art. 17. Comunicazione ai servizi

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita comunicazione.

Art. 18. Casellario giudiziale per i minorenni

(...) ⁽¹⁾.

(1) *L'articolo che recitava: "1. Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.*

2. *Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia." è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale.*

Art. 19. Regime transitorio delle iscrizioni

(...) ⁽¹⁾

(1) *L'articolo che recitava: "1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età." è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale.*

Art. 20. Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione

1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile ⁽¹⁾.

1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati ⁽²⁾.

(1) *Comma così inserito dall'art. 3, L. 12 dicembre 1992, n. 492.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 50, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

Art. 20-bis. Verbale di consegna

1. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalità dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato. Nel verbale è fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'art. 18-bis comma 3. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) *Articolo inserito dall'art. 51, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, a decorrere dal 15 febbraio 1991, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. 12/1991.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 154/2013.*

Art. 21. Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo

(...) ⁽¹⁾

(1) *L'articolo che recitava: "1. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo prevista dall'art. 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il Pubblico Ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto davanti a sé ovvero presso uno dei centri indicati nell'art. 9 ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.*

2. *Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età, della personalità e della comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare la situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il Pubblico Ministero può altresì disporre che lo stesso sia accompagnato presso la sua abitazione familiare.*

3. *Se il minorenne è condotto davanti al Pubblico Ministero, questi, dopo averlo interrogato, provvede a norma dei commi 1 e 2." è stato abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

Art. 22. Provvedimenti in caso di accompagnamento

(...) ⁽¹⁾

(1) *L'articolo che recitava: "1. Nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, quando non è possibile accompagnare il minorenne presso la sua abitazione familiare, la polizia giudiziaria informa immediatamente il pubblico ministero, il quale indica la comunità pubblica o autorizzata presso la quale il minorenne deve essere accompagnato. Il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso uno dei centri indicati nell'articolo 9.*

2. *Il minorenne accompagnato a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, presso la sua abitazione familiare o in una comunità pubblica o autorizzata ovvero presso uno dei centri indicati nell'articolo 9, vi rimane a disposizione del pubblico ministero.*

3. *Il pubblico ministero, se ritiene che non debba essere applicata una misura cautelare, dispone che il minorenne sia posto immediatamente in libertà." è stato abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

Art. 23. Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità

1. Se il minorenne si trova in stato di infermità, le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

Art. 24. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale

1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che,

per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrono particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. ⁽¹⁾

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

(1) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

Art. 25. Giudice del riesame e dell'appello

1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

Art. 26. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 ⁽¹⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (G. U. n. 23 del 12 giugno 1991 S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del presente decreto.

Art. 27. Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

- a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- b) gli impegni specifici che il minorenne assume;
- c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;
- d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

Art. 28. Spese per interventi

1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.

Art. 29. Spese processuali

1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 30. Disposizioni transitorie

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento ⁽¹⁾.

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (G. U. n. 23 del 12 giugno 1991), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del presente decreto.

Art. 31. Oneri finanziari relativi all'articolo 28

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 28 è valutato in euro 1.032.913 (lire 2.000.000.000) per l'anno finanziario 1989, in euro 6.197.482 (lire 12.000.000.000) per l'anno finanziario 1990 e in euro 6.197.482 (lire 12.000.000.000) per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere indicato nel comma 1 si provvede:

- a) quanto a euro 249.448 (lire 483.000.000) per l'anno 1989 e a euro 1.497.725 (lire 2.900.000.000) per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia;
- b) quanto a euro 783.465 (lire 1.517.000.000) per l'anno 1989 e a euro 4.699.757 (lire 9.100.000.000) per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6853 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi". Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio ⁽¹⁾.

(1) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nella G. U. n. 204 del 1° settembre 1989, n. 204.

Art. 32. Oneri finanziari relativi all'articolo 29

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 29 è valutato il euro 15.664 (lire 30.330.000) per l'anno finanziario 1989, in euro 93.984 (lire 181.980.000) per l'anno finanziario 1990, in euro 93.984 (lire 181.980.000) per l'anno finanziario 1991 e successivi. ⁽¹⁾

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a euro 15.664 (lire 30.330.000) per l'anno 1989 e a euro 93.984 (lire 181.980.000)

per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi".

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G. U. n. 227 del 28 settembre 1989.